



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 199 del 03/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 19 del 03/05/2020

OGGETTO:
MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19
NECESSARIE AL FINE DI LIMITARE ASSEMBRAMENTI IN SPAZI E LUOGHI PUBBLICI E
PRIVATI

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge N. 6 del 23 Febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il DPCM 8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Visto il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 22/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 01/04/2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. ([GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020](#))”, che all'art. 1 prevede:

- D) È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- E) L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera D), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- F) Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna del 22 Aprile 2020 e del 30 Aprile 2020;

CONSIDERATO che l'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, afferma che “*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1*” (attività di competenza delle regioni, senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale);

CONSIDERATO che la presente ordinanza costituisce espressione dell'esercizio dei soli poteri delegati, ai sindaci, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con DPCM 26/04/2020 art. 1, lettere d) ed e), nonché dal Presidente della Giunta della Regione Emilia – Romagna, con DPGR 30/04/2020 n. 74 punto 5.;

CONSIDERATO altresì che i succitati DPCM pongono come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di

possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

CONSIDERATO che le dighe foranee e le zone pinetali ravennati costituiscono abituale luogo di assembramento in particolare a partire dalla stagione primaverile;

RITENUTO, quindi, necessario disporre una regolamentazione al fine di limitare assembramenti in spazi e luoghi pubblici e privati;

VISTO l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

la presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza sindacale n. 18 del 2 maggio 2020;

a far data dal 04 Maggio 2020 e fino al 17 Maggio 2020 compreso:

- La chiusura degli spazi adibiti a grigliate e pranzi al sacco situati nei parchi e giardini pubblici, aree verdi comunali ed aree pinetali. Nelle suddette aree è consentito l'accesso a piedi o in bicicletta purché in forma individuale. E' sempre consentito l'accompagnamento di minori e persone non autosufficienti. Sono vietate ovunque all'interno nelle suddette aree grigliate, pranzi al sacco, e attività analoghe.
- E' consentito l'accesso ai capanni da pesca, per attività di pesca o per attività manutentive, in modalità esclusivamente individuale;
- Nei parchi e giardini pubblici, aree verdi comunali ed aree pinetali è consentito l'utilizzo di panchine, purché l'utilizzo avvenga singolarmente e per soste limitate, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando ogni forma di assembramento; è consentito l'utilizzo simultaneo di minori o di persone non autosufficienti e del proprio accompagnatore;
- E' consentito l'utilizzo delle aree di sgambamento cani poste nei parchi e giardini pubblici nelle aree verdi, ad un solo accompagnatore per volta; nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzo dell'area, il fruitore non può utilizzare l'area di sgambamento per più di 15 minuti consecutivi.
- Nel caso si verificano code di attesa per l'accesso ad attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti;

Dal 4 maggio 2020 è revocata la propria precedente ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020.

AVVERTE

Ai sensi del DPCM 26 Aprile 2020, nei parchi e giardini pubblici, aree verdi comunali, aree pinetali, ivi compresi gli argini fluviali e delle acque pubbliche, fermo restando quanto previsto da norme e regolamenti specifici:

- E' consentito esclusivamente fare attività sportiva o motoria, comprese passeggiate con cani al guinzaglio nelle aree in cui è consentito, utilizzando la sentieristica ove esistente;
- Le attività suddette devono essere svolte da soli; possono essere accompagnati i minori e le persone non autosufficienti;
- Devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate;
- Sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l'uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini;
- E' vietata ogni forma di assembramento;

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30.04.2020:

- *Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresa la battigia*”;
- E' consentito l'accesso del pubblico ai cimiteri comunali nel rispetto dei seguenti orari: dalle ore 7 alle 19 nell'osservanza delle prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio covid.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di comunicazione e stampa.

AVVERTE INOLTRE

- che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi dell'art. 4 “*Sanzioni e controlli*” del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, “*con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale [...]. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fin a un terzo*”;
- Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;

INCARICA

il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente atto sia trasmesso alla Prefettura di Ravenna, alla Polizia Locale, alle Forze dell'ordine, ad AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, ad AZIMUT ed Hera

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate